

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione III[^] bis con ordinanza n.6481/2016 del 24.10.2016, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR e degli Ambiti Territoriali interessati” del ricorso R.G. n. 9197/2016 e degli altri atti indicati nel medesimo decreto.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione III[^] bis, R.G. n. 9197/2016

2.A) Nome dei ricorrenti: **SIMONA CORVAGLIA**, nata a San Gallo (CH), il 09.03.1973, C.F. CRV SMN 73C49Z133K, **GIUSEPPE PROTA**, nata il 17.09.1977, a Pomigliano D'arco, C.F. PRT GPP77P17G812E, **RURALE ANNA**, nata ad Aversa, il 18.03.1968 C.F. RRL NNA68C58A512D, **MARIANNA MARCELLI**, nata il 25.07.1972 a Roma C.F. MRC MNN 72L65H501R, **STAZI CINZIA GRAZIA**, nata il 26.06.1974, a Melito di Porto Salvo (RC), STZCZG74H66F112Z) **GENTILI MICHELA**, nata a Macerata il 15.09.1974, C.F. GNT MHL 74P 55E783E, **ANNA LAURETI**, nata a Rieti, il 29.12.1981, C.F. LRT NNA81T69H282Y, **MARIA SORRENTI**, nata a Catanzaro, il 24.09.1964, C.F. SRR MRA 64P64C 352J, **MARIA ROBERTA ZICARI**, nata a Modugno (BA), l'08.06.1983, C.F. ZCR MRB 83H48F262H, **SIMONA DI VINCENZO**, nata il 02.08.1980 a Tivoli, C.F. DVNSMN80m42L182L, **CALLEA ANNA**, nata a Milano, il 25.05.1975, C.F. CLL NNA75E65F205W, **MICHELA LAZZARINO**, nata a Reggio Calabria, il 09.08.1981 C.F. LZZ MHL 81M49H224W, **GAFFODIO PIERSANDRA**, nata ad Asti, il 30.09.1960, C.F. GFF PSN60P70a479g, **COSENZA MARZIA**, nata a Torino, il 03.06.1971, C.F. CSN MRZ71H43L219Q, **VINCENZA DI PALMA**, nata a Potenza il 13.05.1975, **ZEMA MARIA ISABELLA**, nata a Reggio Calabria, il 10.01.1970 c.f. ZMEMSB70A50H224M, **DANIELA SANACORE**, nata a Erice, il 27.10.1978, C.F. SNCDNL78R67D423L, **FILOMENA DI MAGGIO**, nata a Conversano (BA), il 18.10.1976, C.F. DMG FMN76R58C975M, **TAMBASCIA EMMA**, nata l'11.04.1961, C.F. TMB MME, 61D51C284I, **PIERA MONTI**, nata a Roma, il 15.03.1966, C.F.MNT PRI66C55H501K, **MARINIELLO SONIA**, nata il 23.06.1981, C.F. MRN SNO81H63Z133K, **LOREDANA LUPI**, nata a Roma il 30.09.1967, C.F. LPU LDN 67P70H501P, **FRANCESCA BRONZINI**, nata il 28.07.1983, a Roma, C.F. BRN FNC83L68H501F, **LUCIA IMPECIATI**, nata l'11.06.1983 a Rieti, C.F. MPC LCU83H51H282N, **ANGELA DE MICO**, nata il 05.02.1966 a Monteflavio (RM), DMC NGL 66B45H501R, **SERGIO LUCARELLI**, nato a Roma il 27.03.1962, C.F. LCR SRG 62C27H501D, **MARIA MANGIACAPRA**, nata ad Aversa, il 26.01.1982, C.F. MNG MRA82A66A512Y, **ROSARIA MALERBA**, nata il 17.01.1967 a Supersano, C.F. MLR RSR67A57L008D, **KETTY PONZIANI**, nata a Roma, il 09.04.1977, C.F. PNZ KTY77D49H501H, **DINA GIACOMELLI**, nata a Monteflavio (RM), il 27.04.1965 C.F. GLM DNI65D67F504N,, **BEATRICE ROSSI**, nata a Milano, il 09.02.1983, C.F. RSSBRC83B49F205P, **IMPERI LUISA**, nata a Roma, il 24.05.1975, C.F. MPRLSU75E64H501U, **PITTALIS LAURA**, nata a Civitavecchia, il 09.07.1977, C.F. PTT LRA77L49C773L, **D'ATTANASIO ALESSANDRA**, nata a Roma il 16.12.1965, C.F. DTT LSN65T56H501U, **RENNA MARILISA**, nata ad Agropoli (SA), il 05.11.1977, C.F. RNN MLS77S45A091I, **GIULIA DI CROCE**, nata a Roma, il 05.07.1973, C.F. DCRGLI73L45H501S, **DIANA MASSIMIANI**, nata a Rieti, il 13.01.1983, C.F. MSS DNT83H282J,

RAFFAELLA TORFINI, nata a Presenzano (CE), il 25.09.1960 C.F. TRFRFL60P65H045R, **ALESSIA MALORGIO**, nata il 24.07.1981, a Caserta, C.F. MLRLSS81L64B963W, **ROBERT LESLIE MALCOM**, nato il 19.07.1974, C.F. MLC RRT74L19H501P, **LUNERTI MONICA**, nata il 23.11.1974, C.F. LRN MNC 74S63H501V, **EMMANEULA FEDELE**, nata a Pescina, il 05.10.1977, C.F. FDL MNL 7745G492L, **GRASSO IOLANDA**, nata ad Apollosa, il 27.03.1959, C.F. GRS CND59C67A330J, **ANTONELLA RIZZO**, nata il 14.03.1974 a Santo Stefano Quisquina, C.F. RZZNNL74C54I356T, **MARIA PAOLA TURCHETTA**, nata il 02.03.1963, C.F. TRC MPL63C42G838L, **GIUSEPPINA ALTAVILLA**, nata a Cusano Milanino, il 16.03.1968 C.F. LTV GPP68C56D231M, **VERONICA CIOCCHI**, nata il 09.08.1974, a Torre del Greco C.F. CCCVNC74M49L259F, **ANIELLO VERDOLIVA**, nata a Castellamare di Stabia, il 01.12.1967, C.F. VRD NLL67R01L129T, **ANGELICA DI MAULO**, nata a Roma, il 25.06.1963, C.F. DMLNLC63H65H501M, **BIANCO EMANUELA**, nata a Roma, il 01.02.1962, C.F. BNC MNL62B41H501Y, **GABRIELLA MARCUCCIO**, nata il 24.03.1974, C.F. MRC GRL74C64F842J, **SARA PANCI**, nata a Roma, l'08.12.1983 C.F. PNC SRA83T48H501W, **ANNA LUCIA TARANTINO**, nata a Nardò, il 05.11.1979, C.F. TRNNLC79S45F842C, **ORSOLA ZIRILLI**, nata il 09.12.1974, a Melito Porto Salvo, C.F. ZRLRSL74T49F112Z, **DANIELA PALLADINO**, nata a Zurigo il 05.05.1976 (C.F. PLL DNL 76E45133G), **GIORGIA GASBARRI**, nata il 15.04.1980, C.F. GSB GRG80D55H501N, **CHIARA GASBARRI**, nata a Roma, l'15.04.1980, C.F. GSB CHR80D55H501D, **MARIA RITA VIRGA**, nata a Castellana Sicula, il 29.04.1957 C.F. VRG RMR57D69C135K, **MARIA LUISA TOCCHIO**, nata a Rieti, il 12.06.1957, C.F. TCCMLS57H52H289X, **MARIA FLORA STAMATI**, nata a Plataci (CS), il 05.08.1963 C.f. STMMFL63M45G733P, **FALCO EVA STEFANIA**, nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 03.10.1983 C.F. FLCVTF83R43H926Z, **SILVESTRI MARIA ROSARIA**, nata a Rieti, il 27.09.1980 C.F. SLVMRS80P67H282L, **LOPIZZO MARIA**, nata il 16.10.1969 a Buccheri (SR), il 16.10.1969 C.F. LPZMRA69R56B237K, **MANGIAFICO CARMELA**, nata il 16.02.1967 a Solarino (SR), C.F. MNGCML67B561785

tutti rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Fabio Pinci disgiuntamente e /o congiuntamente all'Avv. Valerio Femia, (C.F. PNC FBA71M07A258E_ FME VLR75L09G720V),posta elettronica: PEC: avvfabiopinci@gigapec.it; nonché sull'utenza fax 06 87134214, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Pinci, sito in Roma, Via dei Prati Fiscali 158,

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti: MIUR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore in carica ed altri.

2.C) Sedi Territoriali Competenti: Ambito Territoriale di Roma, Gorizia

3) Estremi dei provvedimenti impugnati: - Decreto n. 495 del 22 giugno 2016, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto, con effetto dall'a.s. 2016/2017: - scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro l'a.s. 2016/17; -; nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2016 non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma

magistrale entro l'a.s. 2001-2002; - nella parte in cui all'art. 5 dispone "per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante" già annullato dalla VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie definitive ad esaurimento per i posti di insegnamento della scuola dell'infanzia e primaria delle Province di Roma, Tivoli, Latina, Civitavecchia, Gorizia valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata.

5. Sunto motivi ricorso:

- 1) I ricorrenti sono tutti docenti di scuola dell'infanzia e primaria in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (come meglio descritto nei documenti che si allegano al presente atto), abilitante per la classe di concorso *EEEE (Scuola primaria) e AAAA (Scuola dell'infanzia)* ed hanno presentato istanza di inserimento nelle GAE della provincia di Roma;
- 2) Ai sensi dell'art. 53 R.D. del 06.05.1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del d.l. 16.04.1997 n. 297, il diploma magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia;
- 3) Detto requisito è stato confermato anche con parere del Consiglio di Stato n. 4929 del 2012, che ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002: *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297."* Da ciò ne consegue che, i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/2002, sono abilitati all'insegnamento sia nelle scuole per l'infanzia che nelle scuole primarie;
- 4) Il parere del Consiglio di Stato è stato poi accolto e recepito dal D.P.R. del 25.03.2014 che ha ritenuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non ha parificato ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale escludendo dalla II fascia

delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002;

- 5) Ciò nonostante, il valore abilitante di detto diploma non veniva riconosciuto, neppure, dal D.M. n. 235/2014 che escludeva dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), - dalle quali il MIUR attinge sia per l'assegnazione di contratti a tempo determinato, sia di ruolo -, coloro che, in forza dei predetti riferimenti normativi, avevano conseguito un titolo valido e abilitante;
- 6) Attesa la palese illegittimità della norma, alcuni docenti esclusi dalle suddette graduatorie, ricorrevano dapprima al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, il quale si pronunciava con sentenza n. 1973 del 2015 del 16/04/2015, annullando parzialmente il D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui precludeva ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento;
- 7) Con successivo D.M. n. 325 del 03.06.2015 il Miur escludeva l'inserimento in GAE di tutti quelli in possesso del diploma di maturità o di scuola magistrale conseguito anteriormente al 2001/2002;
- 8) Reiteratamente, con D.M. n. 495/2016, qui impugnato, il Miur, contravvenendo a quanto disposto dalla sentenza del Tar del Lazio n. 14303/2015 con cui veniva accertata l'efficacia *erga omnes* dell'annullamento del D.M. 235/2014, nel disporre le operazioni annuali di integrazioni delle GAE escludeva, nuovamente, tra l'altro, i possessori del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 9) Con il predetto D.M. n. 495 del 22.06.2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014-2017. In particolare, il decreto disciplina, con effetto dall'a.s. 2016/2017, lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguiranno l'abilitazione entro l'08.07.2016 ovvero l'aggiornamento degli elenchi per l'effetto dell'acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno ovvero per la presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro l'08.07.2016.
- 10) Tutti i ricorrenti hanno presentato ai prescelti ambiti Territoriali domanda di inserimento per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 entro la data dell'08.07.2016, le cui procedure di aggiornamento ed integrazione sono state indette dal menzionato D.M. n. 495/2016;

- 11) Si rileva che la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, a quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1973/2015, id. n.4235/2015, che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante, atteso che i ricorrenti sono docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e hanno richiesto l'inserimento in GAE;
- 12) Si consideri, poi, che con ordinanza n.1/2016 del 27.04.2016 dell'A.P. si è ritenuto non opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione Sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) ed in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE.

* * *

IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

In via del tutto preliminare/pregiudiziale, prima di entrare nel merito delle domande formulate dagli odierni ricorrenti, in ordine alla giurisdizione, - e solo per mero scrupolo difensivo -, va rilevato che la presente controversia viene radicata innanzi a codesto Ill.mo Tribunale avendo il Consiglio di Stato (**Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 09.03.2016**) ritenuto sussistente in materia la giurisdizione del Giudice Amministrativo e ciò sulla base delle considerazioni che di seguito brevemente si espongono. Vanno preliminarmente richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. *ex multis*, **Cass. Civ., sez. un., 16.12.2013, n. 27991; Cons. Stato, A.P., 12.07.2011, n. 11**) in materia di giurisdizione, relativamente a controversie concernenti le graduatorie permanenti e ad esaurimento, principi che possono così riassumersi: a) le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. n. 165/2001; b) trattasi di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato *ex art. 5, comma 2*, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria; c) diversa è la

fattispecie quando oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa della graduatoria, in quanto in tal caso è contestata la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione; d) pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario è recessiva nel caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; e) di conseguenza, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti normativi in senso lato, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione; f) appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi; g) con il presente atto, i ricorrenti impugnano il Decreto Ministeriale n. 495/2016, cioè l'atto generale di organizzazione, contestando i criteri generali ed astratti predisposti dall'amministrazione per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie, materia in relazione alla quale è, ormai, pacifica la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ne consegue, quindi, la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in relazione allo specifico *petitum* riguardante una controversia diretta a contestare i vizi di legittimità dei criteri generali fissati dal Decreto Ministeriale *de quo* di formazione delle graduatorie. La giurisdizione del Giudice Amministrativo è stata, altresì, confermata dalla **Suprema Corte** che con la decisione n. **27991/2013** ha ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo poiché i ricorrenti muovono censure nei confronti del citato Decreto Ministeriale, investendo la contestazione solo il corretto esercizio del potere amministrativo per la non conformità a legge degli atti organizzativi.

* * *

Ciò premesso, nel merito, il provvedimento *de quo* è illegittimo e merita l'annullamento nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione delle GAE, esclude, tra l'altro, tutti coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

* * *

MOTIVI DI DIRITTO

1.VIOLAZIONE DEL D.M. N. 495 DEL 22.06.2016. ECCESSO DI POTERE

**TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI REQUISITI E DEI DOCUMENTI –
CARENZA DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento appare illegittima oltre che sintomatica di una reiterata ed arbitraria condotta posta in essere dall'Amministrazione Scolastica. In particolare, il Decreto Ministeriale è affetto da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.

* * *

Appare opportuno ripercorrere brevemente la disciplina relativa al diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in quanto tale, avente efficacia abilitante all'insegnamento.

* * *

Prima della istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, ai titoli di studio attribuiti dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva riconoscersi efficacia abilitante ai fini dell'insegnamento, secondo quanto previsto dall'art. 53, R.D. 06.05.1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197, D.lgs. 16.04.1994, n. 297.

Tale efficacia abilitante è stata altresì confermata dal D.M. 10.03.1997, dall'art. 15, co. 7, D.P.R. 23.07.1998, n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24.09.2012.

Invero, il R.D. 1054/1923, all'art. 53 aveva previsto che *"l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali"*. A loro volta, gli artt. 194 e 197 del d.lgs. 297/1994 prevedevano rispettivamente che *"al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"* e che *"il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare"*.

Ebbene, già dal combinato disposto della citata normativa era agevole evincere il valore abilitante riconosciuto ai titoli di studio in discorso.

L'art. 197 del D.lgs. 297/94 è stato peraltro abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, Legge 10.12.1997, n. 425 (art. 8, legge 425/1997).

Il D.P.R. n. 323/1998 – recante il regolamento sulla disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 Legge 425/1997 - all'art. 15, comma 7, ha ribadito tuttavia che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare"*.

A sua volta, il D.I. 10.03.1997, recante norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti nella scuola materna ed elementare, previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 431/1990, ha disposto la soppressione, dall'anno scolastico 1998/1999, dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, prevedendo al contempo che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o **comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservassero in via permanente l'attuale valore abilitante.**

Il D.D.G. n. 82/2012, recante l'indizione dei concorsi a posti e cattedre per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ha consentito la partecipazione alla procedura concorsuale: a) per i posti della scuola primaria, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, vale a dire a soggetti ritenuti pacificamente abilitati.

Nell'ambito della cornice normativa su esposta, il D.P.R. 25.03.2014, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2014, recependo le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3813/2013, riconosce il diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento a tutti gli effetti.

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "LazioRoma" della Sezione III[^] Bis del TAR Roma;

7. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III[^] Bis del TAR Lazio-Roma con ordinanza n. 6481/2016.

8. Testo integrale del ricorso.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per i sig.ri/re:

SIMONA CORVAGLIA, nata a San Gallo (CH), il 09.03.1973, C.F. CRV SMN 73C49Z133K, **GIUSEPPE PROTA**, nata il 17.09.1977, a Pomigliano D'arco, C.F. PRT GPP77P17G812E, **RURALE ANNA**, nata ad Aversa, il 18.03.1968 C.F. RRL NNA68C58A512D, **MARIANNA MARCELLI**, nata il 25.07.1972 a Roma C.F. MRC MNN 72L65H501R, **STAZI CINZIA GRAZIA**, nata il 26.06.1974, a Melito di Porto Salvo (RC), STZCZG74H66F112Z) **GENTILI MICHELA**, nata a Macerata il 15.09.1974, C.F. GNT MHL 74P 55E783E, **ANNA LAURETI**, nata a Rieti, il 29.12.1981, C.F. LRT NNA81T69H282Y, **MARIA SORRENTI**, nata a Catanzaro, il 24.09.1964, C.F. SRR MRA 64P64C 352J, **MARIA ROBERTA ZICARI**, nata a Modugno (BA), l'08.06.1983, C.F. ZCR MRB 83H48F262H, **SIMONA DI VINCENZO**, nata il 02.08.1980 a Tivoli, C.F. DVNSMN80m42L182L, **CALLEA ANNA**, nata a Milano, il 25.05.1975, C.F. CLL NNA75E65F205W, **MICHELA LAZZARINO**, nata a Reggio Calabria, il 09.08.1981 C.F. LZZ MHL 81M49H224W, **GAFFODIO PIERSANDRA**, nata ad Asti, il 30.09.1960, C.F. GFF PSN60P70a479g, **COSENZA MARZIA**, nata a Torino, il 03.06.1971, C.F. CSN MRZ71H43L219Q, **VINCENZA DI PALMA**, nata a Potenza il 13.05.1975, **ZEMA MARIA ISABELLA**, nata a Reggio Calabria, il 10.01.1970 c.f. ZMEMSB70A50H224M, **DANIELA SANACORE**, nata a Erice, il 27.10.1978, C.F. SNCDNL78R67D423L, **FILOMENA DI MAGGIO**, nata a Conversano (BA), il 18.10.1976, C.F. DMG FMN76R58C975M, **TAMBASCIA EMMA**, nata l'11.04.1961, C.F. TMB MME, 61D51C284I, **PIERA MONTI**, nata a Roma, il 15.03.1966, C.F.MNT PRI66C55H501K, **MARINIELLO SONIA**, nata il 23.06.1981, C.F. MRN SNO81H63Z133K, **LOREDANA LUPI**, nata a Roma il 30.09.1967, C.F. LPU LDN 67P70H501P, **FRANCESCA BRONZINI**, nata il 28.07.1983, a Roma, C.F. BRN FNC83L68H501F, **LUCIA IMPECIATI**, nata

l'11.06.1983 a Rieti, C.F. MPC LCU83H51H282N, **ANGELA DE MICO**, nata il 05.02.1966 a Monteflavio (RM), DMC NGL 66B45H501R, **SERGIO LUCARELLI**, nato a Roma il 27.03.1962, C.F. LCR SRG 62C27H501D, **MARIA MANGIACAPRA**, nata ad Aversa, il 26.01.1982, C.F. MNG MRA82A66A512Y, **ROSARIA MALERBA**, nata il 17.01.1967 a Supersano, C.F. MLR RSR67A57L008D, **KETTY PONZIANI**, nata a Roma, il 09.04.1977, C.F. PNZ KTY77D49H501H, **DINA GIACOMELLI**, nata a Monteflavio (RM), il 27.04.1965 C.F. GLM DNI65D67F504N,, **BEATRICE ROSSI**, nata a Milano, il 09.02.1983, C.F. RSSBRC83B49F205P, **IMPERI LUISA**, nata a Roma, il 24.05.1975, C.F. MPRLSU75E64H501U, **PITTALIS LAURA**, nata a Civitavecchia, il 09.07.1977, C.F. PTT LRA77L49C773L, **D'ATTANASIO ALESSANDRA**, nata a Roma il 16.12.1965, C.F. DTT LSN65T56H501U, **RENNA MARILISA**, nata ad Agropoli (SA), il 05.11.1977, C.F. RNN MLS77S45A091I, **GIULIA DI CROCE**, nata a Roma, il 05.07.1973, C.F. DCRGLI73L45H501S, **DIANA MASSIMIANI**, nata a Rieti, il 13.01.1983, C.F. MSS DNT83H282J, **RAFFAELLA TORFINI**, nata a Presenzano (CE), il 25.09.1960 C.F. TRFRFL60P65H045R, **ALESSIA MALORGIO**, nata il 24.07.1981, a Caserta, C.F. MLRLSS81L64B963W, **ROBERT LESLIE MALCOM**, nato il 19.07.1974, C.F. MLC RRT74L19H501P, **LUNERTI MONICA**, nata il 23.11.1974, C.F. LRN MNC 74S63H501V, **EMMANEULA FEDELE**, nata a Pescina, il 05.10.1977, C.F. FDL MNL 7745G492L, **GRASSO IOLANDA**, nata ad Apollosa, il 27.03.1959, C.F. GRS CND59C67A330J, **ANTONELLA RIZZO**, nata il 14.03.1974 a Santo Stefano Quisquina, C.F. RZZNNL74C54I356T, **MARIA PAOLA TURCHETTA**, nata il 02.03.1963, CF. TRC MPL63C42G838L, **GIUSEPPINA ALTAVILLA**, nata a Cusano Milanino, il 16.03.1968 C.F. LTV GPP68C56D231M, **VERONICA CIOCCHI**, nata il 09.08.1974, a Torre del Greco C.F. CCCVNC74M49L259F, **ANIELLO VERDOLIVA**, nata a Castellamare di Stabia, il 01.12.1967, C.F. VRD NLL67R01L129T, **ANGELICA DI MAULO**, nata a Roma, il 25.06.1963, C.F. DMLNLC63H65H501M, **BIANCO EMANUELA**, nata a Roma, il 01.02.1962, C.F. BNC MNL62B41H501Y, **GABRIELLA MARCUCCIO**, nata il 24.03.1974, C.F. MRC GRL74C64F842J, **SARA PANCI**, nata a Roma, l'08.12.1983 C.F. PNC SRA83T48H501W, **ANNA LUCIA TARANTINO**, nata a Nardò, il 05.11.1979, C.F. TRNNLC79S45F842C, **ORSOLA ZIRILLI**, nata il 09.12.1974, a Melito Porto Salvo, C.F. ZRLRSL74T49F112Z, **DANIELA PALLADINO**, nata a Zurigo il 05.05.1976 (C.F. PLL DNL 76E45133G), **GIORGIA GASBARRI**, nata il 15.04.1980, C.F. GSB GRG80D55H501N, **CHIARA GASBARRI**, nata a Roma, l'15.04.1980, C.F. GSB CHR80D55H501D, **MARIA RITA VIRGA**, nata a Castellana Sicula, il 29.04.1957 C.F. VRG RMR57D69C135K, **MARIA LUISA TOCCHIO**, nata a Rieti, il 12.06.1957, C.F. TCCMLS57H52H289X, **MARIA FLORA STAMATI**, nata a Plataci (CS), il 05.08.1963 C.f. STMMFL63M45G733P, **FALCO EVA STEFANIA**, nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 03.10.1983 C.F. FLCVTF83R43H926Z,

SILVESTRI MARIA ROSARIA, nata a Rieti, il 27.09.1980 C.F. SLVMRS80P67H282L, **LOPIZZO MARIA**, nata il 16.10.1969 a Buccheri (SR), il 16.10.1969 C.F. LPZMRA69R56B237K, **MANGIAFICO CARMELA**, nata il 16.02.1967 a Solarino (SR), C.F. MNGCML67B561785], tutti rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Fabio Pinci disgiuntamente e /o congiuntamente all'Avv. Valerio Femia, (C.F. PNC FBA71M07A258E_ FME VLR75L09G720V), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazione sull'account di posta elettronica: PEC: avvfabiopinci@gigapec.it; nonché sull'utenza fax 06 87134214, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Pinci, sito in Roma, Via dei Prati Fiscali 158, giuste deleghe in calce al presente atto

Ricorrenti

Contro **MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca -**, in persona del Ministro *pro-tempore* o del diverso legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - 00186,

Resistente

Contro **AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, Roma - 00186 -,

Altro resistente

* * *

Avverso e per l'annullamento

del Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come gli attuali ricorrenti, del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, in ragione della efficacia abilitante del predetto diploma, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

* * *

IN FATTO

- 13) I ricorrenti sono tutti docenti di scuola dell'infanzia e primaria in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (come meglio descritto nei documenti che si allegano al presente atto), abilitante per la classe di concorso *EEEE (Scuola primaria)* e *AAAA (Scuola dell'infanzia)* ed hanno presentato istanza di inserimento nelle GAE della provincia di Roma;
- 14) Ai sensi dell'art. 53 R.D. del 06.05.1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del d.l. 16.04.1997 n. 297, il diploma magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia;
- 15) Detto requisito è stato confermato anche con parere del Consiglio di Stato n. 4929 del 2012, che ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002: *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297."* Da ciò ne consegue che, i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/2002, sono abilitati all'insegnamento sia nelle scuole per l'infanzia che nelle scuole primarie;
- 16) Il parere del Consiglio di Stato è stato poi accolto e recepito dal D.P.R. del 25.03.2014 che ha ritenuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non ha parificato ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale escludendo dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002;
- 17) Ciò nonostante, il valore abilitante di detto diploma non veniva riconosciuto, neppure, dal D.M. n. 235/2014 che escludeva dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), - dalle quali il MIUR attinge sia per l'assegnazione di contratti a tempo determinato, sia di ruolo -, coloro che, in forza dei predetti riferimenti normativi, avevano conseguito un titolo valido e abilitante;
- 18) Attesa la palese illegittimità della norma, alcuni docenti esclusi dalle suddette graduatorie, ricorrevano dapprima al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, il quale si pronunciava con sentenza n. 1973 del 2015 del 16/04/2015, annullando parzialmente il D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui precludeva

ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento;

- 19) Con successivo D.M. n. 325 del 03.06.2015 il Miur escludeva l'inserimento in GAE di tutti quelli in possesso del diploma di maturità o di scuola magistrale conseguito anteriormente al 2001/2002;
- 20) Reiteratamente, con D.M. n. 495/2016, qui impugnato, il Miur, contravvenendo a quanto disposto dalla sentenza del Tar del Lazio n. 14303/2015 con cui veniva accertata l'efficacia *erga omnes* dell'annullamento del D.M. 235/2014, nel disporre le operazioni annuali di integrazioni delle GAE escludeva, nuovamente, tra l'altro, i possessori del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 21) Con il predetto D.M. n. 495 del 22.06.2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014-2017. In particolare, il decreto disciplina, con effetto dall'a.s. 2016/2017, lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguiranno l'abilitazione entro l'08.07.2016 ovvero l'aggiornamento degli elenchi per l'effetto dell'acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno ovvero per la presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro l'08.07.2016.
- 22) Tutti i ricorrenti hanno presentato ai prescelti ambiti Territoriali domanda di inserimento per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 entro la data dell'08.07.2016, le cui procedure di aggiornamento ed integrazione sono state indette dal menzionato D.M. n. 495/2016;
- 23) Si rileva che la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, a quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1973/2015, id. n.4235/2015, che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante, atteso che i ricorrenti sono docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e hanno richiesto l'inserimento in GAE;
- 24) Si consideri, poi, che con ordinanza n.1/2016 del 27.04.2016 dell'A.P. si è ritenuto non opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione Sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) ed in numerose altre

pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE.

* * *

IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

In via del tutto preliminare/pregiudiziale, prima di entrare nel merito delle domande formulate dagli odierni ricorrenti, in ordine alla giurisdizione, - e solo per mero scrupolo difensivo -, va rilevato che la presente controversia viene radicata innanzi a codesto Ill.mo Tribunale avendo il Consiglio di Stato (**Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 09.03.2016**) ritenuto sussistente in materia la giurisdizione del Giudice Amministrativo e ciò sulla base delle considerazioni che di seguito brevemente si espongono. Vanno preliminarmente richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. *ex multis*, **Cass. Civ., sez. un., 16.12.2013, n. 27991**; **Cons. Stato, A.P., 12.07.2011, n. 11**) in materia di giurisdizione, relativamente a controversie concernenti le graduatorie permanenti e ad esaurimento, principi che possono così riassumersi: a) le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. n. 165/2001; b) trattasi di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato *ex art. 5, comma 2*, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria; c) diversa è la fattispecie quando oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa della graduatoria, in quanto in tal caso è contestata la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione; d) pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario è recessiva nel caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; e) di conseguenza, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti normativi in senso lato, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione; f) appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario la

contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi; g) con il presente atto, i ricorrenti impugnano il Decreto Ministeriale n. 495/2016, cioè l'atto generale di organizzazione, contestando i criteri generali ed astratti predisposti dall'amministrazione per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie, materia in relazione alla quale è, ormai, pacifica la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ne consegue, quindi, la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in relazione allo specifico *petitum* riguardante una controversia diretta a contestare i vizi di legittimità dei criteri generali fissati dal Decreto Ministeriale *de quo* di formazione delle graduatorie. La giurisdizione del Giudice Amministrativo è stata, altresì, confermata dalla **Suprema Corte** che con la decisione n. **27991/2013** ha ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo poiché i ricorrenti muovono censure nei confronti del citato Decreto Ministeriale, investendo la contestazione solo il corretto esercizio del potere amministrativo per la non conformità a legge degli atti organizzativi.

* * *

Ciò premesso, nel merito, il provvedimento *de quo* è illegittimo e merita l'annullamento nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione delle GAE, esclude, tra l'altro, tutti coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

* * *

MOTIVI DI DIRITTO

1.VIOLAZIONE DEL D.M. N. 495 DEL 22.06.2016. ECCESSO DI POTERE

TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI REQUISITI E DEI DOCUMENTI - CARENZA DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.

L'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento appare illegittima oltre che sintomatica di una reiterata ed arbitraria condotta posta in essere dall'Amministrazione Scolastica. In particolare, il Decreto Ministeriale è affetto da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.

* * *

Appare opportuno ripercorrere brevemente la disciplina relativa al diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in quanto tale, avente efficacia abilitante all'insegnamento.

* * *

Prima della istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, ai titoli di studio attribuiti dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva riconoscersi efficacia abilitante ai fini dell'insegnamento, secondo quanto previsto dall'art. 53, R.D. 06.05.1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197, D.lgs. 16.04.1994, n. 297.

Tale efficacia abilitante è stata altresì confermata dal D.M. 10.03.1997, dall'art. 15, co. 7, D.P.R. 23.07.1998, n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24.09.2012.

Invero, il R.D. 1054/1923, all'art. 53 aveva previsto che *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali”*. A loro volta, gli artt. 194 e 197 del d.lgs. 297/1994 prevedevano rispettivamente che *“al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”* e che *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Ebbene, già dal combinato disposto della citata normativa era agevole evincere il valore abilitante riconosciuto ai titoli di studio in discorso.

L'art. 197 del D.lgs. 297/94 è stato peraltro abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, Legge 10.12.1997, n. 425 (art. 8, legge 425/1997).

Il D.P.R. n. 323/1998 – recante il regolamento sulla disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 Legge 425/1997 - all'art. 15, comma 7, ha ribadito tuttavia che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare”*.

A sua volta, il D.I. 10.03.1997, recante norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti nella scuola materna ed elementare, previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 431/1990, ha disposto la soppressione, dall'anno scolastico 1998/1999, dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, prevedendo al contempo che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o **comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservassero in via permanente l'attuale valore abilitante.**

Il D.D.G. n. 82/2012, recante l'indizione dei concorsi a posti e cattedre per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ha consentito la partecipazione alla procedura concorsuale: a) per i posti della scuola primaria, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, vale a dire a soggetti ritenuti pacificamente abilitati.

Nell'ambito della cornice normativa su esposta, il D.P.R. 25.03.2014, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2014, recependo le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3813/2013, riconosce il diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento a tutti gli effetti.

* * *

Da ultimo, il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con le **sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16.04.2015 e n. 3628/2015 del 21.07.2015**, con cui il medesimo ha annullato il Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa. ss. 2014/2017. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, "*non sembra, altresì, esservi*

dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate a docenti abilitati in quanto tali". E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (**Consiglio di Stato, sentenze n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015**). Il Consiglio di Stato, dunque, ha fatto venire meno la norma di rango secondario che impediva l'inserimento degli attuali ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione. Con la sentenza n. 1973/2015 ha statuito che "I criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento sono illegittimi e vanno annullati (...). Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai soggetti abilitati in quanto tali". Nella ulteriore sentenza n. 3628/2015 della VI Sezione del Consiglio di Stato, si legge ancora: "Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai soggetti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida

la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in materia singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato"

Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1973 del 16.04.2015 e n. 3628/2015 del 21.07.2015, definendo un giudizio in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente un atto regolamentare, ha, - come anticipato -, definitivamente annullato il Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Tale annullamento ha efficacia *erga omnes* in quanto - come chiarito dal T.A.R. "*La decisione di annullamento dell'atto amministrativo acquista efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti"*. Diversamente opinando si creerebbe una evidentissima disparità di trattamento tra coloro che hanno adito l'A.G.A. e coloro che, invece, non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della P.A. della normativa e dei principi generali regolanti il settore nonchè nella spontanea adesione e generalizzata applicazione delle reiterate e pacifiche pronunce del Giudice Amministrativo, aventi efficacia *erga omnes* in quanto comportanti la parziale caducazione (annullamento) di atti amministrativi (decreti ministeriali) a portata generale.

L'efficacia *erga omnes* delle sentenze del Consiglio di Stato di annullamento parziale del D.M. n. 235/2004 risulta del resto autorevolmente avallata dalla univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha rimarcato che "*la decisione*

giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri".

* * *

Del resto anche la Suprema Corte ha chiarito che "Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetto da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari ". Infine, anche il Tribunale di Ferrara - Sezione Lavoro, Giudice Dott. A. D'Ancona, nelle ordinanze di accoglimento totale n. 1333/2015, 1334/2015 e 1335/2015 del 30.07.2015, ha confermato che con la sentenza n. 1973/2015 è intervenuto sulla materia il Consiglio di Stato annullando, quindi con provvedimento avente valore *erga omnes* e non esclusivamente *inter partes* del giudizio, il D.M. 235/2014 nella parte in cui preclude ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

* * *

Ciò premesso, sulla scorta dei citati riferimenti normativi e delle pronunce susseguites nel tempo, il Ministero ha continuato ad ignorare la riconosciuta validità, come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione del D.P.R. 25.03.2014 che ha riconosciuto la validità del titolo. Così, il Miur, dapprima, con il D.M. n. 235 del 01.04.2014, ha negato la possibilità dell'inserimento degli aventi diritto, e dunque dei ricorrenti, in possesso del suddetto diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; con il D.M. n. 353 del 22.05.2014 e con D.M. n. 308 del 15.05.2014, ha sanato solo in parte la posizione degli aventi diritto, e dunque dei ricorrenti, consentendone solo l'inserimento nella II fascia, riservata agli aspiranti in possesso di abilitazione, relativa, tuttavia, alle "Graduatorie di Circolo e d'Istituto" - non dunque nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) - presso cui gli odierni ricorrenti risultano iscritti ed inseriti con decorrenza dall'ultimo aggiornamento per il triennio 2014-2017. Come affermato dal Consiglio di Stato, nella pronuncia sopra richiamata (Consiglio di Stato, n. 1973/2015), risulta fondata e corretta la pretesa all'inserimento

nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, in cui – come affermato – *"gli appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero"*, il quale, tuttavia, anche dopo il riconoscimento, ha singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo determinato.

* * *

Con successivo D.M. n. 495 del 22.06.2016, in questa sede impugnato, il Miur, reiteratamente, ha negato valore all'abilitazione conseguita con il diploma magistrale in questione. Ora, non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali, come i ricorrenti, con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente deve ritenersi valida la stessa presentazione delle domande di inserimento presentate nei termini nonché la stessa pretesa all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il loro riconoscimento ha reiteratamente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

* * *

Per cui è da affermarsi senz'altro l'obbligo per il MIUR di conformarsi alle vari statuizioni di annullamento in parte *qua* del D.M. n. 495/2016, consentendo agli ordinari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/20012: a) l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, b) la valida acquisizione della domanda di inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, e c) il loro l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

* * *

2. NULLITA' DM 495/2016 perché EMANATO IN VIOLAZIONE DI GIUDICATO – SENTENZA N. 1973/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO

L'atto impugnato dispone all'articolo 5 espressamente: **" per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e in particolare quelle contenute nel Dm 235 del 1 aprile 20134 di cui il presente provvedimento è parte integrante:"**

E' appena il caso di evidenziare che il DM 235 /2014 è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n 1973 del 16.04.2015, passata in giudicato con la conseguenza che fa stato nei confronti di tutti gli interessati (erga omnes) (CFR Tar Lazio 23.10.2015 n. 4576) ragion per cui la reiterata scelta ministeriale è stata adottata **in " conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra richiamate sentenze (in termini TAR Lazio n .10675/2015, 10902/2015)**

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, si ha violazione di giudicato quando il nuovo atto emanato dall'amministrazione riproduce, come nel caso di specie, i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice (C.d.S., sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; 1° aprile 2011, n. 2070; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348; sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037).

Essendo nullo, in parte qua, il DM 495/2016, deve ritenersi illegittimo il diniego dei diplomati magistrali all'ammissione in GAE, non essendoci alcun atto datoriale utile a frapporre il relativo diniego.

Per analoga motivazione veniva dichiarato nullo, in parte qua, il DM 325/2015, nella parte in cui non prevedeva alcuna possibilità di inserimento nella fascia aggiuntiva per i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Ciò nonostante, il MIUR, con il DM 495/2016, ha riproposto un provvedimento totalmente identico a quello dello scorso anno ritenuto illegittimo dal Tar Lazio e comunque anche dal Consiglio di Stato con diverse pronunce cautelari.

Segue. SULLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO. IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE(ART. 97 COST'). ECCESSO DI POTERE

Il Decreto Ministeriale n. 495/2016 disciplina, con effetto dall'a.s. 2016/2017, lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguiranno l'abilitazione entro l'08.07.2016 ovvero l'aggiornamento degli elenchi per l'effetto dell'acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno ovvero per la presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro l'08.07.2016. Così disponendo, il Decreto in parola all'art. 1 e ss. consente lo scioglimento della riserva solo a coloro che hanno conseguito il titolo dopo il termine

dell'ultimo aggiornamento, l'inserimento della specializzazione di sostegno e dei titoli che danno accesso alla riserva dei posti nei casi previsti dalla legge, escludendo, ancora una volta, i diplomati magistrali.

E' di tutta evidenza la disparità di trattamento tra i soggetti esclusi (come gli odierni ricorrenti) che, pur in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, non possono inserirsi nelle graduatorie, e gli altri per i quali sono stati arbitrariamente riaperti i termini.

Pertanto, non vi è alternativa: o si ritiene che le graduatorie ad esaurimento siano effettivamente ad esaurimento e quindi chiuse, con la conseguenza che nessuna deroga per i nuovi inserimenti doveva essere consentita, oppure tale principio viene meno (nel senso che non si prevede il solo aggiornamento dei titoli di coloro che sono già inseriti ma si riaprono i termini per l'accesso di nuovi soggetti) ed allora tale accesso non deve essere particolaristico e dettato da criteri irrazionali, ma deve essere generale, nel senso di ammettere tutti coloro che posseggono un titolo abilitante all'insegnamento comunque conseguito.

Invero, se la *ratio* della normativa disciplinante le graduatorie c.d. ad esaurimento è quella di tutelare coloro che sono già iscritti senza consentire nuovi accessi proprio in relazione alla natura della graduatoria ad esaurimento, si sarebbe dovuto prevedere solo l'aggiornamento - "*strictu sensu*" - dei titoli dei soggetti già iscritti.

Pertanto, il D.M. n. 495/2016 è, anche sotto tale profilo, *sine dubio*, illegittimo nella parte in cui, da un lato, ha escluso dalla graduatoria coloro non hanno chiesto la conferma dell'iscrizione, pur presenti ed inclusi nella graduatoria permanente, dall'altro, limitando la nuova iscrizione solo ad alcuni soggetti snaturando in tal modo la "*ratio*" ed il significato delle graduatorie ad "esaurimento".

Nel caso di specie è ravvisabile la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di una evidente scelta discrezionale dell'Amministrazione, la quale, in presenza di assoluta identità di situazioni di fatto, ha irragionevolmente posto in essere una diversità del trattamento riservato (in tal senso: Cons. Stato, VI, 11 giugno 2012, n. 3401; id., VI, 8 luglio 2011, n. 4100; id., VI, 30 giugno 2011, n. 3894).

* * *

ULTERIORI MOTIVI DI DIRITTO

Si deduce, inoltre: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. c), L. 23.12.2006, n. 296, degli artt. 3, 4, 35,36 E 97 Cost., in quanto in quanto non ammettendo nelle graduatorie ad esaurimento il personale iscritto nella III fascia delle graduatorie di circolo o di istituto, si condannerebbe detto personale ad uno stato di

precaricato permanente; b) violazione e falsa applicazione del R.D. 6.05.1923, n. 1954, del D.M. 10.03.1997, dell'art. 1, co. 7, D.P.R. 18.10.2006 e dei dd. mm. n. 27 del 2007 e n. 56 del 2009, in quanto il D.M. n. 495/2016 escluderebbe dai titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia il diploma conseguito negli istituti magistrali entro l'anno 2002; c) violazione e falsa applicazione dei dd. mm. n. 27 del 1997 e n. 56 del 2009, nonché dell'art. 33 Cost., in quanto qualsiasi titolo di studio considerato valido per l'insegnamento dovrebbe considerarsi idoneo all'insegnamento stesso e, quindi, abilitato all'accesso alle graduatorie ad esaurimento; d) violazione e falsa applicazione della direttiva n. 36/2005 CEE, degli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., e del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, nonché violazione del principio del legittimo affidamento ed eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta, in quanto la professione di insegnante sarebbe una professione regolamentata ai sensi della predetta direttiva, non giustificandosi, perciò, la diversificazione tra i vari titoli che consentono l'accesso all'insegnamento; e) violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché sviamento di potere, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, in considerazione del fatto che dal 2007 non vi sarebbe possibilità di conseguire l'abilitazione; f) violazione e falsa applicazione della direttiva CEE 1999/70/CE del Consiglio e dell'art. 5, co. 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2000, nonché violazione del c.d. diritto di precedenza e degli artt. 3, 4 e 97 Cost., essendo impedita la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione in contratto a tempo determinato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016 nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, collegati e consequenziali, nella parte in cui non ha consentito agli odierni ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/20012, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. In conclusione, i criteri fissati dal D.M. n. 495/2016 nella parte in cui hanno precluso ai docenti, muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Gli istanti versano in una condizione lavorativa oltremodo precaria.

Inibirgli l'inserimento nelle GAE significa sottrargli la concreta possibilità di conseguire una assunzione in ruolo o, comunque, una assunzione annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche, in quanto ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 297/1994 proprio queste graduatorie sono utilizzate per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato per la quota del 50% dei posti annualmente assegnabili.

Siffatta assunzione sarebbe chiaramente strumentale non solo al soddisfacimento di bisogni materiali fondamentali ma anche e soprattutto alla crescita morale e professionale degli interessati, attualmente ingiustamente emarginati dalla realtà scolastica.

Di qui, pertanto, la formulazione della presente istanza cautelare diretta ad ottenere l'inserimento in via d'urgenza nelle GAE, considerato, tra l'altro, che la c.d. "riforma della scuola", ha previsto lo svuotamento della medesime ai fini della stabilizzazione del posto di lavoro, di chi vi risulti inserito.

L'articolo 1 comma 9 legge 107/2015 ha indetto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Il D.M. n.767 del 17.07.2015 del Miur richiamando l'art. 1 comma 96 legge 107/2015 ha previsto all'art. 2 comma 1, lett b), che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni coloro i quali sono iscritti a pieno titolo alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1 comma 605 della legge 296/2006.

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe un grave ed irreparabile danno, atteso che dette graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017. I ricorrenti si vedrebbero, quindi, preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamati per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Si determinerebbe, così, un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale. Ed invero, a partire dal mese di giugno 2016 sono iniziate le immissioni in ruolo utili per il prossimo anno scolastico e si concluderanno entro la fine del mese di agosto 2016. Essendo estromessi dalle GAE, i ricorrenti non potrebbero beneficiare di questa opportunità. Qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'ammissione con riserva nella graduatoria citata, anche in

caso di accoglimento del presente ricorso, i ricorrenti si vedrebbero definitivamente esclusi dall'assegnazione (si veda sul punto, allegata, **Tribunale di Pordenone Sez. Lavoro Ordinanza n. 627 del 2013, nonché Tribunale di Latina Sez. Lavoro Ordinanza n. 1138 del 2014**).

Si rileva, inoltre, che è tra i progetti dell'attuale Governo quello di eliminare in via definitiva le graduatorie ad esaurimento. Si veda a tal fine il progetto di Legge di riforma della scuola, al vaglio del Parlamento italiano Atto Camera n. 2994, il quale tra i vari obiettivi, prevede che *"a decorrere dal primo settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"*.

Occorre richiamare, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, anche quanto previsto nel DDL sulla Buona Scuola (convertito in legge 107/2015), come dinanzi esposto, confermando che il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia della GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. Il disegno di legge di riforma della Scuola al comma 2 dell'art. 8, convertito nella legge 107/2015, stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nella Graduatoria ad Esaurimento del personale docente. Esiste, quindi, un pericolo grave e irreparabile per i docenti, i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nella GAE della Provincia di Roma, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le graduatorie esistenti con decorrenza dal 01.09.2016 perderanno efficacia.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il pericolo del danno grave ed irreparabile appare in maniera evidente siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso il diritto dei ricorrenti rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo essi privati di ogni *chance* di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento. Si allegano ordinanze di accoglimento emesse dal Tribunale di Tivoli il 24.07.2015, del Tribunale di Sulmona del 03.08.2015, del Tribunale di Avezzano del 09.06.2015, del Tribunale di Ferrara del 30.07.2015, del Tribunale di Napoli del 23.07.2015, del Tribunale di Vicenza del 03.08.2015;

* * *

Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* atteso il grave ed irreparabile danno che i ricorrenti subirebbero, qualora l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

* * *

I difensori chiedono di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore legale, si rivolge a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo perché Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) In via cautelare, accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito territoriale Provincia di Roma, previa declaratoria di nullità, annullabilità, per i motivi esposti e/o di disapplicazione del D.M. n. 495/2016 nei limiti di cui in narrativa ovvero nella parte in cui non consente agli odierni ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/20012, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, disporre, se del caso , *INAUDITA ALTERA PARTE*, e/o previa fissazione di udienza in camera di consiglio, l'inserimento (con la modalità che saranno ritenute più opportune), a tutti gli effetti (dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Roma per il triennio 2014/2017, classe di concorso EEEE -AAA (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria), e/o comunque per la classe di concorso indicata in ricorso per ciascun istante, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge ovvero alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa;
- b) Nel merito
 - 1) In via principale: previa disapplicazione *in parte qua* del D.M. n. 495/2016, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inserimento senza riserva nella III fascia della graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso EEEE - AAA della provincia di Roma e/o comunque per la classe di concorso indicata in ricorso per ciascun istante, valida per il triennio scolastico 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella

di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge ovvero alla posizione corrispondente ai punti vantati da ciascuno o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa e, per l'effetto, condannare il MIUR e le Amministrazioni intimate (Ufficio scolastico per il Lazio – Ambito territoriale della Provincia di Roma) ad inserire i ricorrenti nella terza fascia delle GAE per la provincia richiesta, e per la classe di concorso come in precedenza individuate;

2) In subordine, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2017 così come rettificata per effetto dell'inserimento dei ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale – ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie;

c) Il tutto con integrale rifusione del compenso, oltre IVA e CPA e compenso forfettario pari al 15%.

Con riserva di motivi aggiunti.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, si versa il contributo unificato pari ad € 325,00.

Si allegano i documenti come da separato indice.

Roma, 21 luglio 2016


Avv. Fabio Pinci

Avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza n.6481/2016;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza

Roma 8 novembre 2016

Avv. Fabio Pinci

